



## **Ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro che attuano provvedimenti nel settore della protezione dell'infanzia o dei diritti dell'infanzia (credito «Protezione e diritti del fanciullo»; A231.0247)**

del 16 ottobre 2023

In virtù dell'ordinanza dell'11 giugno 2010<sup>1</sup> sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (di seguito «ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani»), delle direttive del DFI del 1° gennaio 2014 per la procedura di richiesta di aiuti finanziari secondo l'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani, della decisione del Consiglio federale del 18 febbraio 1998 sui lavori relativi all'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo («Travaux relatifs à la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant») e dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990<sup>2</sup> sui sussidi (LSu), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce il seguente ordine di priorità per la valutazione delle domande di aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro che attuano provvedimenti nel settore della protezione dell'infanzia o dei diritti dell'infanzia.

### **1. Scopo**

Con il presente ordine di priorità, il DFI intende:

- utilizzare in modo più mirato ed efficace i mezzi a disposizione;
- garantire un'equa ripartizione di questi mezzi.

### **2. Ripartizione degli aiuti finanziari tra protezione del fanciullo e diritti del fanciullo**

Il credito «Protezione e diritti del fanciullo» è suddiviso in due voci, ciascuna delle quali dispone di risorse finanziarie proprie e si fonda su basi giuridiche specifiche:

- a. voce «Protezione del fanciullo» (ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani);
- b. voce «Convenzione ONU sui diritti del fanciullo+diritti del fanciullo» (decisione del Consiglio federale del 1998).

Se l'importo destinato a una voce non è esaurito completamente, la parte residua viene messa a disposizione dell'altra.

Se l'importo a disposizione di una o di entrambe le voci non è sufficiente per coprire gli aiuti finanziari richiesti dalle organizzazioni che adempiono i criteri giuridici di base necessari per avervi diritto, si applica il seguente ordine di priorità.

A tal fine, il DFI definisce un criterio applicabile a entrambe le voci (**criterio A**). Per ciascuna voce si applicano inoltre criteri specifici (**criteri B–E**).

---

<sup>1</sup> RS 311.039.1

<sup>2</sup> RS 616.1



### 3. Criterio comune a entrambe le voci

Il DFI stabilisce un ordine di priorità con il quale mira in particolare a promuovere attività regolari e svolte a livello nazionale o di regione linguistica.

#### **Criterio A: sostegno ad attività regolari a livello nazionale o di regione linguistica**

Sono sostenute soltanto attività regolari svolte a livello nazionale o di regione linguistica (secondo gli art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani).

Non sono sostenuti programmi e progetti (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani).

Non sono sostenute attività che, pur essendo riproducibili in diversi luoghi ed eseguibili indipendentemente dalla struttura amministrativa dei singoli Cantoni o Comuni (art. 5 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani), non sono svolte a livello nazionale o di regione linguistica (art. 5 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani; art. 3 lett. a delle direttive del DFI dell'1.1.2014).

### 4. Criteri specifici per la voce «Protezione del fanciullo» (criteri B–D)

#### 4.1 Obiettivi delle attività

L'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani si fonda sull'articolo 386 del Codice penale<sup>3</sup>, il quale stabilisce che la Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

Con il suo ordine di priorità per gli aiuti finanziari della voce «Protezione del fanciullo», il DFI mira in particolare a promuovere attività tese a evitare la violenza nei confronti di bambini e giovani.

#### **Criterio B: obiettivi delle attività**

Con i mezzi disponibili per la voce «Protezione del fanciullo» sono sostenute in via prioritaria attività che contribuiscono a proteggere i bambini e i giovani da ogni forma fisica o psicologica di violenza, oltraggio, brutalità, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento e da ogni forma di abuso o molestia sessuale (secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a n. 1 dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani).

Non sono sostenute attività che contribuiscono a proteggere i bambini e i giovani dai rischi connessi all'utilizzazione dei media, siano essi elettronici, interattivi o di altro genere (art. 2 cpv. 1 lett. a n. 2 dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani). In questo settore, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) attua misure proprie e sostiene quelle di terzi tramite la piattaforma Giovani e media.

Non sono sostenute attività che contribuiscono a prevenire i comportamenti violenti dei giovani (art. 2 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani). Dopo la conclusione del programma Giovani e violenza (2011–2015), con il quale aveva compiuto passi importanti insieme con i Cantoni, le Città e i Comuni, la Confederazione ha cessato come

<sup>3</sup> RS 311.0



previsto di svolgere il suo ruolo di sostegno, dato che la prevenzione della violenza giovanile è compito dei Cantoni, delle Città e dei Comuni<sup>4</sup>.

Non sono sostenute attività che contribuiscono a rafforzare i diritti dell'infanzia, salvo se si fondano sugli articoli 19 e 34 della Convenzione sui diritti del fanciullo<sup>5</sup> e sono svolte nell'ambito di attività che rientrano nel campo d'applicazione del criterio B.

#### **4.2 Temi prioritari**

Alla voce «Protezione del fanciullo», conformemente alla decisione del Consiglio federale del 20 settembre 2021<sup>6</sup> un importo di 500 000 franchi è destinato alle organizzazioni che propongono misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori.

##### **Criterio C: sostegno prioritario a servizi di consulenza per le persone attratte sessualmente da minori**

Alla voce «Protezione del fanciullo», un importo di 500 000 franchi è destinato alle organizzazioni che propongono servizi di consulenza per le persone attratte sessualmente da minori (inclusi il coordinamento a livello nazionale, la valutazione e la divulgazione).

Se questo importo non è esaurito completamente, la parte residua viene messa a disposizione per gli aiuti finanziari previsti per le organizzazioni che svolgono altre attività nel settore della protezione dell'infanzia, secondo il seguente ordine di priorità.

##### **Criterio D: sostegno ad attività che servono alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla prevenzione o alla sensibilizzazione**

Con la parte residua dell'importo destinato alla voce «Protezione del fanciullo» sono sostenute attività che servono alla consulenza di bambini e giovani da parte di specialisti che lavorano con loro, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla prevenzione o alla sensibilizzazione, inclusa la valutazione di tali attività (secondo l'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sulla protezione dei fanciulli e dei giovani).

Se rimane ancora una parte dell'importo destinato alla voce «Protezione del fanciullo», possono essere sostenute attività che servono esclusivamente all'informazione e al trasferimento di conoscenze.

Non sono sostenuti progetti di ricerca.

#### **5. Criterio specifico per la voce «Convenzione ONU sui diritti del fanciullo+diritti del fanciullo» (criterio E)**

Secondo la decisione del Consiglio federale del 1998<sup>7</sup>, ai fini dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo la Confederazione svolge i seguenti compiti:

- coordinamento dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo a livello nazionale;

<sup>4</sup> Cfr. comunicato stampa del 13.5.2015 «Il Consiglio federale intende potenziare ulteriormente la protezione della gioventù dai rischi dei media»: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57226.html>.

<sup>5</sup> RS 0.107

<sup>6</sup> Cfr. rapporto del Consiglio federale dell'11.9.2020 *Misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori*, in adempimento dei postulati Rickli 16.3637 e Jositsch 16.3644 Progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera del 12 settembre 2016.

<sup>7</sup> Cfr. decisione del Consiglio federale del 18.2.1998 «Travaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant».



- divulgazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo in Svizzera.

In questo contesto, con il suo ordine di priorità il DFI stabilisce quanto segue.

### **5.1 Ripartizione degli aiuti finanziari tra gli ambiti di promozione «coordinamento a livello nazionale» e «divulgazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo in Svizzera»**

I mezzi disponibili per gli aiuti finanziari della voce «Convenzione ONU sui diritti del fanciullo+diritti del fanciullo» sono ripartiti come segue: il 50 per cento è destinato all'ambito di promozione «coordinamento a livello nazionale» e l'altro 50 per cento all'ambito di promozione «divulgazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo in Svizzera».

Se l'importo destinato a un ambito di promozione non è esaurito completamente, la parte residua viene messa a disposizione dell'altro.

### **5.2 Tema prioritario**

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 5 marzo 2021<sup>8</sup>, nell'ambito di promozione «divulgazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo in Svizzera» un importo di 200 000 franchi è destinato ad attività di formazione e formazione continua nonché di sensibilizzazione dei gruppi professionali che lavorano con e per i minori.

#### **Criterio E: sostegno prioritario ad attività di formazione e formazione continua nonché di sensibilizzazione dei gruppi professionali che lavorano con e per i minori**

Nell'ambito di promozione «divulgazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo in Svizzera» un importo di 200 000 franchi è destinato ad attività di formazione e formazione continua nonché di sensibilizzazione dei gruppi professionali che lavorano con e per i minori.

Se questo importo non è esaurito completamente, la parte residua viene messa a disposizione, nello stesso ambito di promozione, per gli aiuti finanziari previsti per le organizzazioni che si rivolgono a un altro gruppo target.

## **6. Altre disposizioni**

Se le condizioni generali dovessero subire modifiche (p. es. soppressione, riduzione o aumento del credito destinato agli aiuti finanziari) prima o durante il periodo di applicazione del presente ordine di priorità, il DFI provvederà alla sua revisione prima della conclusione del periodo di applicazione.

## **7. Informazione**

Conformemente all'articolo 13 capoverso 4 LSU, l'UFAS comunica il presente ordine di priorità alle cerchie interessate pubblicandolo sul suo sito Internet.

<sup>8</sup> Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 5.3.2021 «Chi lavora con e per i minori deve conoscere e applicare i diritti dell'infanzia»: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82543.html>. Il tema prioritario fissato dal Consiglio federale nel suo rapporto fino alla fine del 2026 sarà mantenuto fino alla fine del 2028.



## 8. Entrata in vigore

Il presente ordine di priorità si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Alain Berset  
Presidente della Confederazione